



COMUNE DI LUCERA E FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO
AVANZATO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

**PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)**

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

LUCERA

DITTA

NVA 1 S.r.l.

Elaborato

24193-PD_G-RT_016_00

Titolo dell'allegato:

Relazione Urbanistica

Scala

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	Prima Emissione	25/06/2024

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

AGRIVOLTAICO
AVANZATO

IMPIANTO

- Pannelli: 52.780 u
- Potenza complessiva: 38,00 MW
- Potenza unitaria: 720 W
- Connessione alla stazione di elevazione a 30/150kV

Il progettista:



ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8 71017
Torremaggiore (FG) 0882/393197
atseng@pec.it

Il proponente:



NVA 1 S.r.l.
Via Lepetit, 8 20045 Lainate (MI)
nva.1@legalmail.it

Il progettista:

Seingim Global Service S.r.l.
Vicolo degli Olmi, 57
30022 - Ceggia (VE)
0421/323007
info@seingim.it

seingim

Il tecnico:

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu



LUCERA		
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 38,00 MW UBICATO NEL COMUNE DI LUCERA	Data:	25/06/2024
	Revisione:	00
	Codice Elaborato:	24193-PD_G-RT_016_00
Società:	NVA 1 S.r.l.	

Elaborato da:	Data	Approvato da:	Data Approvazione	Rev	Commenti
Seingim Global Service S.r.l.	25/06/2024	ATS Engineering S.r.l	--/--/----	00	

SOMMARIO

1 PREMESSA 2

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 2

3 PIANIFICAZIONE COMUNALE..... 4

 3.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)..... 4

4 PIANIFICAZIONE NAZIONALE..... 6

 4.1 AREE IDONEE D.Lgs.n. 199/2021 e ss.mm.ii. 7

5 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE10

 5.1 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR).....10

 5.1.1 Analisi territoriale11

6 PIANIFICAZIONE SETTORIALE.....18

 6.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO18

 6.2 RETE NATURA 2000.....21

7 CONCLUSIONE.....22

1 PREMESSA

Il presente documento descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, sito nel Comune di Lucera (FG).

L'impianto avrà complessivamente una potenza installata pari a **38.001,60 kWp**, distribuita in 52.780 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, e sarà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tramite una linea MT interrata fino ad arrivare ad una stazione di trasformazione, posta nelle immediate vicinanze della stazione Terna di futura realizzazione, prevista nel Comune di Lucera in località "Palmori".

Inoltre, l'intervento prevede opere di mitigazione consistenti in una fascia arbustiva lungo il perimetro dell'area di progetto.

Le siepi sono state progettate in modo tale da ridurre la visuale negativa dell'impianto nei confronti dei fabbricati circostanti e saranno realizzate all'interno della recinzione rispettando le distanze minime dai confini particellari previste dall'art. 892 del Codice Civile. Nel dettaglio, ciascuna siepe sarà costituita da due filari plurispecifici con un sesto di impianto 2 m x 2.5 m. La superficie totale di intervento sarà approssimativamente di 3,88 ettari e vedrà la messa a dimora di circa 7705 piante arbustive di grande, media e piccola dimensione. Tale valore è stato calcolato mediante il software GIS (Quantum GIS).

Considerata la larghezza disponibile della fascia di mitigazione, è stata privilegiata l'adozione di una distanza regolare tra le piante al fine di agevolare le operazioni meccaniche e le future cure colturali. Al contempo, l'alternanza tra specie arbustive di varia dimensione conferirà maggiore dinamicità nella struttura verticale della siepe.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area oggetto d'intervento, pari a circa 47,24 ettari, si colloca nel Comune di Lucera, in Provincia di Foggia, e più precisamente in località "Costa S. Severo". Il sito si trova a nord del centro abitato consolidato di Lucera in aree prevalentemente agricole. Dall'interpretazione di una serie di indagini eseguite su base cartografica del sito in esame è emerso che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico è caratterizzata dalla presenza di litologie costituita da *depositi alluvionali terrazzati (Olocene)*, mentre una porzione di cavidotto insiste su un terreno composto da *destriti alluvioni terazzate fluviolacustri e fluvioglaciali (Pleistocene)* come evidenziato dallo stralcio della Carta geologica d'Italia.

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto ricade nel Catasto Terreni del Comune di Lucera al

- Fg.31 P.Ile 73,60,61,731,744,599,257;
- Fg43 P.Ile: 4, 192, 690, 691, 480, 220, 115;
- Fg 32 P.Ile: 831, 338,167,152;
- Stazione Terna di futura realizzazione Fg.38 P.Ile:164,168.

Per la connessione alla rete nazionale è prevista una stazione di elevazione, situata nei pressi della Stazione Terna di futura realizzazione, località "Palmori" nel Comune di Lucera (FG), la quale verrà collegata mediante un cavidotto interrato a 150 kV, identificabile a livello catastale al Foglio 20 P.Ila 59.




Figura 1 – Inquadramento su ortofoto




Figura 2 – Inquadramento su catastale

2 PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

Con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 15/12/2016 il Comune di Lucera ha approvato il Piano Urbanistico Generale, PUG, con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, previa loro ridefinizione a valle di apposite analisi territoriali eseguite sulla documentazione cartografica di dettaglio. Il Piano risulta inoltre adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 100 delle Norme dello stesso Piano Paesistico.

Dal punto di vista della zonizzazione urbanistica, secondo il PUG nella tavola f.7.1b e f.7.1.a "Carta dei Contesti", l'area di progetto ricade in Contesti rurali con prevalente funzione agricola nello specifico in "Contesti rurali con prevalente funzione agricola definita" (art. 23.2 delle NTA). In particolare, secondo la carta dell'uso del suolo, aggiornata nel 2011, le aree presentano "Seminativi semplici in aree irrigue"




Figura 3 – Estratto PUG Tavola: Carta dei Contesti

Si riporta di seguito l'estratto NTA:

Art.23.2- CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita

1. I CRA.df sono contesti agricoli destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

2. Nel CRA.df, sono possibili:

- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), secondo i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
 - Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: $iff=0,03$ mc/mq da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima.
- H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc.);
- Df - Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc - distanza dai confini: minimo di 5.0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
- Ds - distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min. 10 ml;
- Us - urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo parametri fissati dall'amministrazione).

3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

4. Qualora gli edifici di abitazione esistenti siano privi dei requisiti oggettivi (sussistenza di lotto minimo, volume disponibile) e/o soggettivi (proprietario, imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto privi di terreni da asservire), è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente, senza necessità di asservimento di altri suoli, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

5. In questa zona è consentita l'installazione di serre, secondo le prescrizioni e con l'osservanza dei limiti imposti dall'art. 5 della L.R. 11.9.1986, n.19 e s.m.i.

6. È ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche, con esplicito riferimento alla volumetria utilizzata, facendo di conseguenza salva la eventuale parte di capacità residua non utilizzata. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.

7. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso, compatibilmente con la destinazione del PUG, ed è consentito l'accorpamento, senza limiti di altri suoli qualora per gli interventi ricorrono, sia i requisiti soggettivi da parte dei richiedenti (proprietario dell'edificio oltre che dei terreni da asservire; imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto sui terreni da asservire) che quelli oggettivi (sussistenza di lotto minimo e compatibilità della preesistenza sia con le norme del PRG vigente che con quelle del PUG)

8. Sono ammessi, anche all'interno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, ove non espressamente vietato, previo conseguimento di pareri ed autorizzazioni degli organi competenti, i seguenti interventi:

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.

Dal punto di vista paesaggistico ambientale e storico culturale il PUG recepisce quanto previsto a livello sovracomunale dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Come verrà riportato di seguito l'area non presenta particolari interferenze sotto il profilo paesaggistico, ad eccezione di ricadere all'interno di un cono visivo derivante dalla presenza del Castello di Lucera.

3 PIANIFICAZIONE NAZIONALE

Prima di entrare nel merito della normativa nazionale riguardo le aree idonee, si riportano alcune informazioni che riguardano l'iter normativo:

- Il progetto necessita di Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, così come disciplinato dall'Art. 12 del D.lgs 387/03 e dal D.M. 30 settembre 2010, e dai relativi atti di recepimento da parte della Regione Puglia (D.G.R. 3029/2010);
- Il Progetto è compreso tra le tipologie di intervento riportate nell'Allegato II alla Parte Seconda, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 – "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", pertanto rientra tra le categorie di progetti da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale in base a quanto definito dall'Art. 31, comma 6 del recente decreto-legge n. 77 del 2021;
- Il Progetto, inoltre, essendo sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale di tipo statale, è presentato all'interno di un provvedimento unico (PUA) comprensivo di quelle elencate al comma 2. dell'Art. 27 del D.Lgs 152 del 3/4/2006 tra cui l'Autorizzazione Paesaggistica.

3.1 AREE IDONEE D.Lgs.n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Il D.lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021 – “Aree idonee” ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Il Decreto definisce quindi gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva UE 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il Capo I del Titolo III è dedicato alle Autorizzazioni e procedure amministrative, e in particolare l’art. 20 disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 8 definisce che nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quarter) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, si evidenzia che l'area di progetto dell'impianto denominato "Lucera", è compresa nella fattispecie di riferimento:

- parzialmente alla lettera c-ter) punto 2);
- completamente alla lettera c-quarter).



Figura 4 – Aree idonee c.8 art.20 del DL 199/2021 - Carta dei beni sottoposti a tutela

Facendo riferimento all'elaborato **24193-PD_G-EG_007_00 - Aree idonee c.8 art 20 di 199/2021- Carta dei beni sottoposti a tutela**, tramite lo stralcio di corografia è possibile confermare che **l'area d'impianto e i sottoservizi connessi in cui è prevista l'installazione dell'impianto, ricade in area idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.**, in quanto, oltre a rientrare parzialmente nella c-ter) punto 2), e completamente nella c-quarter), possiede, cumulativamente, entrambi i requisiti previsti:

- non è interessata dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- non ricade nella fascia di rispetto, posta pari a 500 m, di beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ossia ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 45 del

predetto Codice) né di beni sottoposti a vincolo paesaggistico mediante provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Codice.

Dalla disamina effettuata si riferisce che il progetto in autorizzazione, nella sua interezza, si trova in aree ritenute idonee, ai sensi dell'art 20 del D.lgs. 199/2021 e Legge 21 aprile 2023 n. 41.

In riferimento alla autorizzazione ambientale visto il superamento della soglia ai sensi dell'allegato 2 alla parte seconda del D.Lgs 152\06, l'intervento è sottoposto a Valutazione di Impatto ambientale nazionale, nel caso specifico si è attivata la procedura di (Provvedimento Unico Ambientale) ai sensi del D.Lgs 27 del D.Lgs 152/06.

Per quanto riguarda le opere per la realizzazione del cavidotto, si precisa che il contesto agricolo e storicoculturale non verrà alterato in quanto gli scavi saranno marginali e superficiali cercando di sfruttare aree infrastrutturate e a conclusione sarà ripristinata la situazione attuale; pertanto, risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione.

4 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

4.1 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

La Regione Puglia ha adottato il PPTR con Delibera della Giunta Regionale n. 1435/2013 e successivamente approvato con DGR n. 176/2016 e ss.mm.ii.

Con il D.lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021 e ss.mm.ii. – “Aree idonee”, ha mutato completamente la realtà normativa di riferimento, favorendo gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

La breve disamina degli aspetti relativi alla normativa tecnica di cui al PPTR, in considerazione che, essendo uno strumento di pianificazione ormai superata, può dare un contributo alla individuazione di quelli che possono essere ancora oggi elementi sensibili da porre in attenzione in seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Il Piano articola il territorio regionale in undici ambiti di paesaggi individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

L'area oggetto della presente relazione ricade all'interno dell'ambito denominato “Tavoliere”. L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni). Il perimetro che delimita l'ambito segue ad Ovest, la viabilità interpodereale che circonda il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico (all'altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che circonda i vigneti della valle dell'Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpodereale che cinge il lago di Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.




Figura 5 – Individuazione dell’ambito paesaggistico del Tavoliere

4.1.1 Analisi territoriale

L’analisi territoriale della cartografia del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia evidenzia che l’area oggetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico risulta priva di interferenze legate alla componente paesaggistica e ambientale. Unica interferenza presente risulta essere legata alle componenti dei valori percettivi: in particolare l’area ricade all’interno della fascia di rispetto “area di salvaguardia” (denominata: “Coni visuali”) ai sensi dell’art. 85 delle NTA (Figura 9). Inoltre, un breve tratto del caviodotto attraverserà una fascia di rispetto dei siti storico culturali e la rete di tratturi con relativa fascia di rispetto (art. 76 NTA).

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole con individuazione dell’area oggetto d’intervento




Figura 6 – Analisi componenti geomorfologiche ed idrogeologiche




Figura 7 – Analisi componenti botanico vegetazionale e aree protette




Figura 8 – Analisi componenti culturali insediative e dei valori percettivi

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

[...]

2) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:*

a) *siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche*

b) *aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;*

c) *aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.*

3) *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:*

- *per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.*
- *per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.*

[...]

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. *Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

2. *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la*

conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali; a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Secondo l'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione la fascia di rispetto (denominata: "Coni visuali") (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): "Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica".

L'art. 88 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" riporta quanto segue:

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in

contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela

5 PIANIFICAZIONE SETTORIALE

5.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessaria a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Il PAI costituisce Piano di Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'articolo 17 comma & ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Le finalità del Piano sono realizzate mediante:

- La definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- La definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- L'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- La manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- La definizione degli interventi per la protezione dei corsi d'acqua;
- La definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

Il Comune di Lucera appartiene oggi al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, la struttura operativa di livello territoriale di riferimento è l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia (AdB DAM Puglia).

Di seguito si riporta uno stralcio della perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idrogeologica. Dalla cartografia sottostante si evince che alcune delle aree soggette ad intervento ricadono in Zone P1 a bassa pericolosità idraulica (art. 9 NTA). Mentre un breve tratto del cavidotto attraversa aree ad alta e media pericolosità (art. 7 NTA). Tale intervento sarà marginale e non significativo in quanto non altererà lo stato dei luoghi e non aggraverà la componente idraulica in quanto a seguito degli interventi l'area verrà ripristinato allo stato attuale.




Figura 9-Piano Assetto idrogeologico, Pericolosità idraulica

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1 Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

5.2 RETE NATURA 2000

All'interno del Comune di Lucera non sono presenti siti facenti parte della Rete Natura 2000. Il sito ZPS più prossimo all'area oggetto d'intervento è a circa 19 km verso sud ovest. Per quanto riguarda le aree IBA (Important Birds Areas) all'interno del territorio comunale rientra, per una piccola parte a sud-ovest, il sito denominato Monti della Daunia. Tale presenza non crea interferenze con l'area di progetto in quanto dista circa 8 km.




Figura 10-Rete Natura 2000 e Aree IBA

6 CONCLUSIONE

Il D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. è stato più volte recepito dal MASE, nella nota del MASE prot. n. 124474/2023, in risposta al quesito rubricato dallo stesso Ministero al prot. n. 71829/2023, ove si legge: *“...Tanto premesso, nel ribadire l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, **esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame.**”*

Inoltre, nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE “m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023”, in cui vengono riportate una serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022), si è evidenziato, in particolare che:

- la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;
- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell’ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell’assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale [...]”;
- il PPTR <<costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 D. Lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento)>>.

Dall’analisi di tutti gli argomenti trattati nella presente relazione e delle valutazioni effettuate, anche in considerazione del PPTR, si evidenzia che l’area deputata all’installazione **dell’impianto del progetto “Lucera”, ricade in Area Idonea.**